

Bruxelles, 7 luglio 2023
(OR. en)

11652/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0221(NLE)**

**MAMA 110
MED 17
EG 1**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 382 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 382 final.

All.: COM(2023) 382 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2023
COM(2023) 382 final

2023/0221 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra¹ è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha espresso compiacimento per le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004².

Tra le numerose misure della PEV intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione figura l'apertura graduale di taluni programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione europea ha trattato quest'aspetto in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari³.

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007⁴.

Sulla base della comunicazione della Commissione e delle conclusioni del Consiglio del 5 marzo 2007, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari⁵.

Il Consiglio europeo del giugno 2007⁶ ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori⁷, che era stata presentata al Consiglio del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio⁸. La relazione si richiama alle direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"⁹, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'Unione.

La politica europea di vicinato riveduta, illustrata nella nuova agenda dell'UE per il Mediterraneo ¹⁰e nelle conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato

¹ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

² Doc. EUCO 79/14.

³ COM(2006) 724 final del 4 dicembre 2006.

⁴ Conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 5 marzo 2007.

⁵ Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...] – doc. 10412/07.

⁶ Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 – doc. 11177/07.

⁷ Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori "Rafforzamento della politica europea di vicinato" – doc. 10874/07.

⁸ Conclusioni sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 18 giugno 2007 – doc. 11016/07.

⁹ COM(2011) 303 final del 25 maggio 2011.

¹⁰ JOIN(2021) 2 final.

meridionale del 16 aprile 2021¹¹, ha ribadito l'intenzione di aprire e facilitare l'accesso dei partner meridionali dell'UE ai programmi dell'Unione e di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, anche tramite l'associazione al programma Orizzonte Europa.

Ad oggi protocolli di questo tipo sono stati sottoscritti con Algeria¹², Armenia¹³, Autorità palestinese¹⁴, Azerbaijan¹⁵, Georgia¹⁶, Giordania¹⁷, Israele¹⁸, Libano¹⁹, Marocco²⁰, Moldova²¹, Tunisia²² e Ucraina²³. In occasione del comitato di associazione UE-Egitto di ottobre 2021, l'Egitto ha manifestato interesse a firmare un protocollo riguardante un accordo quadro per la sua associazione a Orizzonte Europa e la sua potenziale partecipazione piena a taluni altri programmi dell'Unione.

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica araba d'Egitto di partecipare a programmi dell'Unione. Il quadro si applica unicamente ai programmi i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica araba d'Egitto. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia i principi della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, le modalità della partecipazione (o dell'associazione) ai vari programmi dell'Unione e le modalità del coinvolgimento dell'Egitto nella governance dei programmi o delle attività dell'Unione. Consente alla Repubblica araba d'Egitto di ricevere dall'Unione assistenza, in particolare finanziaria, per la partecipazione ai programmi.

È opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che l'Egitto dovrà versare e le procedure di relazione e di valutazione, siano definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica sostanziale della firma del protocollo è l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Egitto contribuisce finanziariamente ai programmi cui partecipa e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a carico del bilancio generale dell'Unione.

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di

¹¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7931-2021-INIT/it/pdf>

¹² GU L 14 del 18.1.2017, pag. 2.

¹³ GU L 174 del 13.6.2014, pag. 1.

¹⁴ GU L 121 dell'8.3.2021, pag. 1.

¹⁵ GU L 199 del 26.7.2016, pag. 1.

¹⁶ GU L 165 del 4.6.2014, pag. 16.

¹⁷ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 6.

¹⁸ GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

¹⁹ GU L 202 del 28.7.2016, pag. 3.

²⁰ GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1.

²¹ GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1.

²² GU L 297 del 13.11.2015, pag. 1.

²³ GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1.

valutazione, sono definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane in base ai criteri stabiliti dal programma in questione.

Qualora l'Egitto chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ o di altro analogo regolamento che sia adottato in futuro e che garantisca all'Egitto l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Egitto sono stabilite in una convenzione di finanziamento.

Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifica contabile, misure amministrative, indagini e perseguimento, sanzioni e recupero, le quali conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti dei beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

4. ALTRI ELEMENTI

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e successivamente con cadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione dell'Egitto ai programmi dell'Unione.

²⁴ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione ("protocollo")²⁶.
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica araba d'Egitto di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia i principi delle misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica araba d'Egitto di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito dei programmi.
- (4) Il quadro stabilito dal presente protocollo si applica unicamente ai programmi i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica araba d'Egitto. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
- (5) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

²⁶ Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...] – doc. 10412/07.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione designa la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

La data di firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*